

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1478

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(CONTE)**

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**(TONINELLI)**

E DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
**(DI MAIO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TRIA)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143,  
recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non  
di linea

---

*Presentato il 29 dicembre 2018*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, volto ad aggiornare la disciplina in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge modifica l'articolo 3, comma 1, della suddetta legge quadro n. 21 del 1992, prevedendo che l'utenza possa avanzare apposita richiesta, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio da parte dell'operatore del servizio di noleggio con conducente (NCC), non più solo presso la rimessa, ma anche presso la sede operativa.

Il comma 1, lettera *b*), sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 21 del 1992 prevedendo che la sede operativa del vettore e almeno una rimessa debbano essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che il vettore possa disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui è compreso il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salva diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 9 prevede inoltre che, fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata (e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto), l'inizio di un singolo servizio, previa prenotazione, possa avvenire da un luogo diverso dalla rimessa quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra il cliente e il vettore, stipulato sino a quindici giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto e regolarmente registrato.

Il comma 1, lettera *c*), sostituisce il comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 21 del 1992 disponendo che le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC possano essere effettuate anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici; l'inizio e il termine di ciascun servizio devono avvenire presso le rimesse. È previsto altresì che il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possano avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana cui appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Viene inoltre previsto l'obbligo di compilazione e tenuta, da parte del conducente, di un foglio di servizio elettronico, le cui specifiche saranno individuate entro il 30 giugno 2019 (comma 2) con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno; nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, il conducente utilizzerà una versione cartacea con numerazione progressiva.

Il comma 1, lettera *d*), introduce i commi *4-bis* e *4-ter* nell'articolo 11 della legge n. 21 del 1992. Il primo prevede che, in deroga al novellato comma 4, l'inizio di un nuovo servizio possa avvenire senza far rientro in rimessa quando sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza, più prenotazioni di servizio con partenza e destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana cui appartiene il comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il secondo prevede che sia consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e durante la prestazione del servizio.

Il comma 3 dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi, NCC e natante; le modalità per regi-

strarsi saranno individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fino alla piena operatività dell'archivio non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente prestato con autovettura, motocarozzetta e natante (comma 6).

Il comma 4 prevede che le sanzioni per l'inosservanza, da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente, degli articoli 3 e 11 della legge n. 21 del 1992, come modificati dal decreto in esame, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto stesso. Ciò al fine di consentire l'adeguamento alla nuova disciplina da parte degli esercenti i servizi in argomento.

Il comma 5 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del

servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, nonché definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi da parte dei comuni.

Il comma 7 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede che, nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge n. 21 del 1992, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 dicembre 2018.

Il comma 8 prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

Le norme contenute nel decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, nella parte in cui modifica la legge 15 gennaio 1992, n. 21, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sola disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente.

Gli oneri connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono quantificati in 1 milione di euro per l'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018.*

## **Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure relative alla disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, al fine di impedire, nell'imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2018 stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia e di consentire l'adozione degli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

*(Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea)*

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: « presso la rimessa » sono sostituite dalle seguenti: « presso la sede o la rimessa » e sono aggiunte infine le seguenti parole: « anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici »;

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel

territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019. »;

c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. »;

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. ».

2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno di cui all'articolo 11, comma 4,

della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera c), è adottato entro il 30 giugno 2019.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Alla gestione dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti rimangono sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozetta e natante.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è abrogato.

8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera *b*), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo delle vetture o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli.

ARTICOLO 2.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2018.

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio  
dei ministri*

TONINELLI, *Ministro delle infra-  
strutture e dei trasporti*


DI MAIO, *Ministro dello svi-  
luppo economico*

TRIA, *Ministro dell'economia e  
delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0042500\*